

Brescia, lì 04.09.2015

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

L'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 ha introdotto il regime nuove attività c.d. regime dei nuovi minimi, ma come noto, l'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 a decorrere **dall'1.1.2015 introducendo** il nuovo **regime forfetario**, con applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti, **ha soppresso gli altri regimi agevolati tra cui quello dei minimi.**

Visto lo scarso appeal di quest'ultimo regime forfetario il comma 12-undecies dell'art. 10, DL n. 192/2014, Decreto "Milleproroghe" introdotto in sede di conversione (**in vigore dal 28.2.2015**), ha **prorogato fino al 31.12.2015** il termine entro il quale in sede di inizio dell'attività, i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono **scegliere di adottare il regime dei minimi**, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%. Di fatto, quindi, **l'abrogazione del regime dei minimi** prevista dalla Finanziaria 2015 **è stata prorogata di 1 anno** e tale regime può essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che la iniziano nel corso del 2015.

Sul fondo si riporta il testo dell'art. 27, di seguito si tracciano i punti essenziali della nuova disciplina:

Schematizzando:

1. la persona fisica che intraprenda un'attività d'impresa o professione;
2. indipendentemente dall'età che ha;
3. può rientrare nel regime dei nuovi minimi a condizione che:
 - a) nei tre anni precedenti non abbia esercitato un'attività artistica, professionale, d'impresa;
 - b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
 - c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore a € 30.000;
4. il regime prevede un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;
5. rimangono invariati i rapporti con le casse previdenziali;
6. il regime dura per 5 anni (compreso l'anno d'inizio), alla scadenza potrà essere ancora applicato ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Cosa comporta:**rispetto delle condizioni:**

1. limite di ricavi dichiarabili € 30.000 (nel caso di inizio in corso d'anno vanno ragguagliati max € 82,15 al giorno);
2. non si possono fare cessioni di beni o servizi accessori ai beni, al di fuori dell'Italia. **Non rilevano**, invece, eventuali altre operazioni, come quelle effettuate ai sensi dell'art. 7 del DPR 633/72 (da inserto di Italia Oggi n. 18 / 2011);
3. non si possono sostenere spese per lavoro dipendente o assimilato;
4. nel triennio non si possono acquistare beni strumentali all'attività (non casa) per un ammontare superiore ad € 15.000 a qualunque titolo acquistati (compresi a titolo esemplificativo **affitti, locazioni o leasing**), attenzione al costo dell'auto!;
5. imposta di bollo da € 1,81 per fatture superiori ad € 77,47;

semplificazioni:

1. per la determinazione del reddito imponibile si applica il "principio di cassa" per i ricavi, ma anche per i costi (viene reso estraneo il concetto di ammortamento);
2. esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto (solo conservazione, anche se permane la posizione di soggetto passivo Iva);
3. sul corrispettivo niente IVA;
4. esenzione dall'IRAP;
5. esenzione dagli studi di settore;
6. esenzione spesometro;
7. deduzione dei contributi previdenziali.

Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.

Studio Dott. Begni & Associati